



**OGGETTO : Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)
LINEE GUIDA PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET IN AZIENDA**

**DESTINATARI : Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali
- LORO SEDI**

Egregi Titolari e Responsabili del Trattamento

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le “linee guida per posta elettronica e navigazione internet” dalle quali si desume che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, non possono controllare la posta elettronica e la navigazione internet dei propri dipendenti, se non in casi eccezionali ben individuati dal datore di lavoro stesso, all’interno di un regolamento che tenga conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.

Ovviamente, il taglio della discussione avvenuta nella sede dell’Autorità Garante, è del tutto scevra da considerazioni di diritto del lavoro in quanto, benché queste siano fondamentali, il ruolo del Garante è quello di estrapolare le questioni che abbiano in qualche modo attinenza con l’esigenza di tutelare i dati personali dei dipendenti. In questo senso pertanto vanno intese le linee guida, avendo ben chiaro che dalla navigazione internet così come dal contenuto della posta elettronica riservata è possibile trarre informazioni personali e financo sensibili (gusti sessuali, stato di salute, fede religiosa etc.)

INFORMARE CON CHIAREZZA

Come abbiamo già avuto modo di dire nella nostra circolare N° 21-PRV del 26/03/07, l’esigenza di tutelare i dati dei lavoratori, trova un limite nel diritto del datore di lavoro di effettuare dei controlli mirati a salvaguardare l’integrità dell’azienda; Come sempre accade, in questo contesto, l’optimum sta nello riuscire a comporre diritti apparentemente in conflitto tra loro, per esempio informare preventivamente con grande chiarezza quali sono le modalità d’uso di internet e della posta elettronica e quali sono i controlli che il datore di lavoro potrà effettuare è un ottimo metodo (tra l’altro è quello che prescrive il Garante) per salvaguardare queste esigenze contrapposte.

Il Garante raccomanda l’adozione di un disciplinare interno che potremmo chiamare “**Regolamento interno per l’uso della posta elettronica e di internet**”, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le informazioni sopra dette e dal quale emergano anche le misure adottate per limitare al minimo i possibili casi di uso improprio, per poter di conseguenza limitare al minimo i controlli da effettuare a posteriore.

Un principio fondamentale richiamato da queste linee guida è quello secondo cui il datore di lavoro non può utilizzare la tecnologia per controllare il lavoratore all’insaputa dello stesso (Art. 4 comma 2 Statuto dei Lavoratori e Allegato VII paragrafo 3 D.Lgs 626/1994). Ecco quindi come emerge forte l’esigenza di diffondere l’uso di apparecchiature informatiche ed automatiche per migliorare produttività e sviluppo e come talvolta il controllo del lavoratore possa essere facilmente implementato proprio grazie all’uso di questi strumenti e come questo debba trovare il primo limite nell’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore di questa possibilità.

Il regolamento interno dovrà essere scritto in modo chiaro e senza formule generiche e dovrà essere pubblicizzato comunicandolo ai singoli, rendendolo disponibile nella rete interna, affiggendolo in bacheca e comunque in tutti quei modi indicati dall’Art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.



Questa nuova pronuncia del Garante ha effetti molto importanti sull'implementazione della normativa all'interno dell'azienda, per esempio ha effetti sul contenuto delle informative da rilasciare ex Art. 13 del Codice della Privacy ai dipendenti, in quanto in esse devono essere indicati espressamente le tipologie dei controlli previsti dal regolamento interno.

Le previsioni del regolamento interno devono poi essere recepite dal Documento Programmatico sulla Sicurezza che dovrà fare menzione di tutti i filtri e le misure adottate per limitare la navigazione o il download di dati da internet o tramite posta elettronica.

Il nostro Studio è in grado di occuparsi della stesura del regolamento interno della navigazione internet e della posta elettronica partecipando ed eventualmente sovrintendendo a riunioni tra l'imprenditore, l'amministratore di rete e le organizzazioni sindacali per la definizione di procedure tecniche e comportamentali che verranno poi formalizzate all'interno del regolamento stesso.